



ASSINDUSTRIA LUCCA

STATUTO

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea del 24 giugno 2005. Sostituisce lo Statuto di cui al rogito Notaio Maurizio Novelli n. 135460 di repertorio, registrato in data 8 luglio 1994 che, a sua volta, sostituì lo Statuto di cui al rogito Notaio Gino Velani n. 2374 di Repertorio del 20 maggio 1972, che, a sua volta, sostituì lo Statuto di cui al rogito Notaio Alfredo De Nobili n. 3342 del 27 aprile 1945 e modificato da Assemblee successive nel 1947 e nel 1960.

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ARTICOLO 1

Costituzione

È costituita con durata illimitata e con sede in Lucca l'Associazione degli industriali della provincia di Lucca, in sigla "Assindustria Lucca". L'Associazione, su delibera della Giunta può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Uffici o Recapiti staccati in altre località della provincia.

Inoltre, al fine di meglio individuare le problematiche particolari legate ad un determinato ambito territoriale o produttivo, possono essere istituiti specifici Distretti, la cui definizione territoriale o funzionale è deliberata dalla Giunta, su proposta del Consiglio Direttivo, anche in relazione alle opportunità connesse alle realtà amministrative esistenti.

L'Associazione è indipendente da partiti politici e non ha fini di lucro.

L'Associazione aderisce alla Confindustria, ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto

della Confederazione stessa. In dipendenza da ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e i propri Soci.

L'Associazione adotta il Codice Etico e la Carta dei valori associativi di Confindustria, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla loro osservanza.

ARTICOLO 2

Scopi

In armonia con l'art. 41 della Costituzione che recita "l'Iniziativa privata è libera" e nell'interesse del Paese, l'Associazione ha per scopi:

a) stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le imprese produttrici di beni e servizi della Provincia e di favorirne lo sviluppo;

b) promuovere, nel Paese e particolarmente presso gli imprenditori, i valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;

c) rappresentare, nei limiti del presente Statuto, il settore produttivo di beni e servizi nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali e con ogni altra componente della società;

d) concorrere a promuovere con le altre Associazioni Industriali e con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali della provincia, della Regione e del Paese, spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire più vaste finalità di progresso e di sviluppo;

e) svolgere, nel rispetto delle competenze ad essa attribuite nell'ambito del sistema Confederale, le seguenti funzioni:

1. tutelare le attività delle imprese produttrici di beni e/o servizi sul piano sindacale, economico e tributario; stipulare, nei limiti delle sue competenze, accordi di carattere generale interessanti le imprese e contratti collettivi di lavoro riguardanti una o più categorie nonché assistere le Associate collaborando alla risoluzione delle vertenze;
2. provvedere all'informazione ed alla consulenza degli Associati relativamente ai problemi generali e speciali della imprenditorialità e delle industrie e può svolgere attività di carattere editoriale, conformemente ai propri fini istituzionali, rivolte prevalentemente ai propri associati;
3. raccogliere ed elaborare notizie e dati relativi alla produzione di beni e servizi ed ai problemi produttivi per ricerche e studi su temi economici e sociali e su istituti di interesse generale;
4. stimolare le aziende ad una sempre maggiore attenzione ai problemi dell'ambiente e della sicurezza, fornendo al riguardo una specifica, qualificata assistenza e la possibilità di una adeguata formazione al personale;
5. provvedere alla designazione e alla nomina di propri rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni e Organizzazioni in cui la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria ed utile.

Per raggiungere le finalità di cui sopra l'Associazione può dar vita, partecipare o contribuire a Società, Consorzi, Fondazioni ed Enti vari, come può promuovere la costituzione o la partecipazione ad organismi aventi lo scopo di facilitare il reperimento del credito bancario alle Aziende associate.

TITOLO II - SOCI

ARTICOLO 3

Perimetro della rappresentanza

Possono aderire a Assindustria Lucca come soci effettivi:

1. le imprese, aventi sede legale nella provincia, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque in provincia

stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale;

2. le imprese, sempre con sede legale nella provincia, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura anche superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
3. i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.

Al complesso delle imprese di cui al punto 2 del precedente comma, che abbiano aderito all'associazione dopo l'approvazione del presente Statuto, non può essere attribuito più del 10% del totale dei voti assembleari.

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dalla Giunta, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione e nell'analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

ARTICOLO 4

Domande di ammissione e assegnazione alla Sezione

La domanda di ammissione a Socio, sottoscritta dal Titolare o dal Legale rappresentante dell'Azienda, deve essere presentata al Presidente dell'Associazione e contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, del Codice Etico e della Carta dei valori associativi, nonché le delibere degli Organi Sociali, di impegnarsi al pagamento dei contributi e di osservare lealmente e scrupolosamente la disciplina associativa.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Nella domanda di ammissione il richiedente deve inoltre indicare le persone dei suoi legali rappresentanti, la natura dell'attività esercitata, la ubicazione degli stabilimenti ed il numero dei dipendenti, nonché precisare se per dette attività o per altre dal richiedente esercitate già aderisce ad altre Associazioni di carattere sindacale od economico, sia provinciali che nazionali, indicando a quali.

Sulla domanda di ammissione e sull'assegnazione alla relativa Sezione delibera il Consiglio Direttivo. Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica della decisione, ricorso alla Giunta, che decide inappellabilmente.

ARTICOLO 5

Diritti dei soci

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza, di assistenza e di servizio, fornite dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione e delle Sezioni, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

L'esercizio del diritto di voto è riservato ai rappresentanti delle imprese, come individuati nel successivo art.31; essi possono farsi rappresentare, con specifica delega espressa di volta in volta da propri qualificati collaboratori.

Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato agli organi delle Sezioni.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

ARTICOLO 6

Doveri dei soci

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le deliberazioni adottate dai competenti organi, nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
- fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione se svolgono attività o abbiano sede nella provincia di Lucca.

L'Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di doppio inquadramento.

ARTICOLO 7

Impegni associativi

Il Socio è tenuto a fornire all'Associazione gli elementi, le notizie e i dati della sua attività, compresi quelli connessi agli importi dovuti per contributi associativi, che siano richiesti dalla medesima nell'ambito delle sue attribuzioni e nell'interesse generale del settore produttivo.

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di:

- un contributo di iscrizione;
- un contributo ordinario, nel rispetto del minimale annuale;
- eventuali contributi speciali.

L'ammontare del contributo di iscrizione e del contributo ordinario è determinato dalla Giunta, quello dei contributi speciali è deliberato dall'Assemblea.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario, innanzi al Foro di Lucca, nei confronti dei soci morosi o inadempienti, che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

La iscrizione obbliga il Socio per un biennio con decorrenza dal primo giorno del semestre solare in cui è avvenuta. Se il Socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza del biennio associativo in corso, l'iscrizione s'intende rinnovata per un successivo biennio e così di seguito.

La quota di iscrizione e quella associativa annuale non sono trasmissibili se non in caso di morte e non sono soggette a rivalutazione.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

ARTICOLO 8

Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- b) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- c) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- d) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- f) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- g) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale o dalla Carta dei valori.

Le sanzioni e), f) e g) vengono deliberate in alternativa o anche cumulativamente dal Consiglio Direttivo, le altre sanzioni sono di competenza del Presidente.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ARTICOLO 9

Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni nei modi e nei termini di cui all'art.7;
- b) per cessazione legalmente accertata dell'attività di impresa;
- c) per fallimento;
- d) per espulsione, nei casi di cui alla lett.g) del precedente articolo 8.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 8.

L'Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di dimissioni entro i termini, di comunicazione della cessazione di attività, del fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per due anni;
- c) nel caso di recesso per dissenso alle modifiche statutarie, in base al termine fissato dall'articolo 36.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

TITOLO III – ARTICOLAZIONI INTERNE

ARTICOLO 10

L'Associazione si articola in:

- Sezioni e Gruppi merceologici;
- Gruppo Giovani Imprenditori;
- Rappresentanza piccola industria;
- Distretti territoriali o produttivi;
- Comitati permanenti o provvisori, che possono essere costituiti dalla Giunta per il raggiungimento di particolari finalità.

Tutte le predette articolazioni operano in coerenza con gli indirizzi generali dell'Associazione e in stretto contatto con gli Organi e gli Uffici dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 11

Sezioni

I Soci vengono assegnati alle sezioni per categorie produttive.

Saranno costituite Sezioni distinte soltanto per le categorie che rivestono adeguata importanza nella Provincia. Le altre attività saranno raggruppate nelle Sezioni di categoria più affini o nella Sezione Aziende varie.

La costituzione delle Sezioni, la relativa composizione merceologica e il loro eventuale raggruppamento, è deliberata dalla Giunta su proposta del Consiglio Direttivo. Le Sezioni possono suddividersi in Gruppi.

Le imprese che esercitano più rami di attività saranno assegnate contemporaneamente alle Sezioni di categoria corrispondenti.

Ciascuna Sezione elegge il proprio Presidente di Sezione, il quale dura in carica due anni e può essere rieletto per non più di due volte consecutive. Si potrà provvedere nell'interesse della Sezione e della Associazione ad ulteriori rielezioni, ma soltanto con la maggioranza qualificata dei due terzi del totale dei voti rappresentati.

I Presidenti di Sezione fanno parte di diritto della Giunta dell'Associazione.

Le Sezioni che raggruppano aziende con un numero complessivo di addetti superiore a 1.000, possono nominare un rappresentante aggiuntivo, che farà parte di diritto della Giunta, per ogni 1000 addetti, con un massimo di tre.

I rappresentanti aggiuntivi in parola durano in carica due anni e possono essere rieletti.

È facoltà della Sezione prevedere, con relativo Regolamento, la costituzione di un Consiglio Direttivo, che coadiuvi il Capo Sezione nell'espletamento del mandato, e la nomina di uno o più Vice Presidenti, anche per la sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza ad ogni effetto.

Ciascun Gruppo elegge il proprio Capo Gruppo, che dura in carica due anni.

Per le votazioni nell'ambito della Sezione e dei Gruppi, i Soci dispongono dello stesso numero di voti stabilito per l'Assemblea dell'Associazione.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente di Sezione o del Capo Gruppo.

Le Sezioni ed i Gruppi si riuniscono ogni qual volta il Presidente di Sezione e, rispettivamente, il Capo Gruppo lo ritenga necessario, per l'esame e lo studio delle questioni di particolare interesse settoriale.

Tutte le delibere adottate dalle Sezioni o dai Gruppi saranno comunicate a mezzo del Presidente della Sezione al Presidente dell'Associazione per la loro ratifica. Le Sezioni hanno facoltà di appellarsi alla Giunta, che decide in via definitiva.

Le riunioni saranno valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei voti rappresentati nella Sezione e analogamente nei Gruppi. Trascorsa un'ora dalla convocazione, le riunioni saranno valide qualunque sia il numero dei voti rappresentati nella riunione.

Per i Distretti territoriali o produttivi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste per le Sezioni.

ARTICOLO 12

Gruppo Giovani Imprenditori

In seno alla Associazione e con Sede presso la medesima è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori dell'industria, del quale, su domanda, possono far parte gli imprenditori o figli di imprenditori, operanti in aziende regolarmente associate.

Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo potrà considerarsi costituito ed operante, ai sensi del presente statuto, se vi prenderanno parte attiva non meno di venti componenti.

Gli scopi, l'attività, i requisiti per l'appartenenza al Gruppo, le modalità di ammissione e il funzionamento del Gruppo stesso sono disciplinati dal Regolamento regolarmente approvato dal Gruppo stesso e ratificato dalla Giunta della Associazione.

Tutte le deliberazioni del Gruppo, devono essere comunicate al Presidente della Associazione per la loro ratifica, con la stessa procedura prevista per le Sezioni di categoria; in proposito valgono le norme e le modalità stabilite per le Sezioni nel caso che le delibere vengano respinte.

Il Presidente del Gruppo, regolarmente eletto, fa parte di diritto della Giunta, del Consiglio Direttivo dell'Associazione e del Comitato di Presidenza.

ARTICOLO 13

Piccola Industria

La Giunta ha facoltà di nominare un rappresentante provinciale della piccola industria, delegato a rappresentarne gli specifici problemi nelle sedi confederali.

Il Delegato della piccola industria fa parte di diritto della Giunta, del Consiglio Direttivo dell'Associazione e del Comitato di Presidenza.

La Giunta provvederà alla nomina del Delegato ad ogni rinnovo della Presidenza.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 14

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente ed i Vice Presidenti;
- e) i Probiviri;
- f) il Collegio dei Revisori contabili.

ARTICOLO 15

Assemblea

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, la Giunta o ne facciano richiesta scritta e motivata Soci che complessivamente dispongano almeno di un quinto del numero totale dei voti spettanti a tutte le Associate.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata mediante delega scritta. Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una delega, salvo il caso di aziende appartenenti ad un medesimo Gruppo, dichiaratamente collegate fra di loro.

ARTICOLO 16

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso spedito ai Soci almeno dieci giorni prima della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata anche tramite posta elettronica o con avviso pubblicato sulla stampa quotidiana locale almeno due giorni prima della riunione e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

ARTICOLO 17

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita dalle Associate al corrente con i versamenti dei contributi sociali.

Ciascun Socio ha diritto a:

- 1 voto ogni 10 dipendenti per i primi 200
- 1 voto ogni 15 dipendenti per i dipendenti tra 201 a 800
- 1 voto ogni 30 dipendenti per i dipendenti tra 801 a 1700
- 1 voto ogni 50 dipendenti per i dipendenti tra 1701 a 2500
- 1 voto ogni 100 dipendenti per i dipendenti oltre 2500;

nei limiti di cui all'art.3 comma 2.

Nell'inviare la convocazione l'Associazione è tenuta a comunicare all'Azienda associata il numero dei voti cui ha diritto - diritto che potrà essere esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma - ed a tenere a disposizione dell'Azienda stessa la documentazione relativa.

Ai soci iscritti in corso d'anno ed ai soci aggregati è attribuito un solo voto.

Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata è annotato in apposito registro del quale potranno prendere visione soltanto le aziende di cui al primo comma.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, ma senza diritto di intervento nella discussione.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati Soci con un numero di voti che rappresentino la maggioranza del numero totale dei voti spettanti ai Soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita.

ARTICOLO 18

Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

Il metodo di votazione è stabilito dal Presidente salvo che un quinto dei voti presenti in Assemblea non richieda che vi si proceda con un metodo diverso, nel qual caso si pronuncerà l'Assemblea stessa.

Tuttavia alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso di cui all'art.36.

ARTICOLO 19

Lavori assembleari

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano.

Da Segretario dell'Assemblea funge il Direttore dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, uno dei Soci chiamati a tale funzione dal Presidente.

Il Presidente dà lettura, se richiesto, del verbale della Assemblea precedente.

Il verbale, da redigersi, se richiesto, possibilmente prima che sia sciolta l'Assemblea, viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso di elezioni a cariche sociali il Presidente, all'inizio della riunione, designa due intervenuti a svolgere le funzioni di scrutatori.

ARTICOLO 20

Compiti della Assemblea

L'Assemblea nella sua riunione ordinaria, da tenersi di norma entro il primo semestre dell'anno, discute ed approva il conto consuntivo dell'anno precedente, il bilancio preventivo dell'anno in corso, le relazioni della Giunta, del Collegio dei Revisori contabili e del Revisore esterno.

Spetta inoltre all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente;
- b) nominare i componenti elettivi della Giunta;
- c) nominare i componenti del Collegio dei Revisori contabili e il Revisore esterno;
- d) nominare i Proviviri;
- e) approvare gli indirizzi generali e del programma di attività proposti dal Presidente, lo schema ed i contenuti delle deleghe che il Presidente intende attribuire ai Vice Presidenti, tenuto conto dei bisogni di rappresentanza delle diverse componenti associative e delle esigenze organizzative interne;
- f) approvare i contributi straordinari;
- g) esaminare i problemi fondamentali interessanti l'industria per stabilire le direttive di massima da seguire nello svolgimento della attività dell'Associazione;
- h) approvare le modifiche dello Statuto;
- i) decidere lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

La Giunta o il Consiglio Direttivo potranno sottoporre all'Assemblea qualsiasi altro argomento che, anche se compreso nelle loro attribuzioni, per la sua particolare importanza venga ritenuto meritevole dell'esame e della deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 21

Giunta

La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Essa è composta, oltre che dal Presidente, dai Vice Presidenti in carica e dagli ex Presidenti della Associazione finché conservano la qualità di Soci, dai componenti eletti dall'Assemblea, dai Presidenti delle Sezioni e dai rappresentanti aggiuntivi dalle stesse designati, dai Consiglieri incaricati nominati in base all'art. 23 lettera b), dal Delegato Provinciale per la Piccola Industria, dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e dai Delegati di Distretto.

Inoltre il Presidente può disporre che siano invitati permanenti altri colleghi, con i requisiti di cui all'art. 31, fino ad un massimo di cinque.

ARTICOLO 22

Riunioni della Giunta

La Giunta si riunisce ordinariamente due volte l'anno e, in via straordinaria, quando il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Essa è convocata dal Presidente dell'Associazione con lettera spedita almeno cinque giorni prima della data di riunione, osservandosi per il resto le norme e le modalità previste dall'art. 16 per l'Assemblea. Nel caso di urgenza, la Giunta può essere convocata a mezzo telefono, telefax o posta elettronica.

La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano.

Da Segretario funge il Direttore dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, un componente della Giunta chiamato a tale funzione dal Presidente.

I membri della Giunta che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta e viene notificata all'interessato tramite il Presidente.

Le riunioni della Giunta sono valide quando intervenga almeno la metà dei membri. Ciascun membro dispone di un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni possono partecipare anche i Revisori contabili, i Probiviri e, ove il Presidente lo ritenga opportuno, i legali rappresentanti di Aziende associate in qualità di esperti.

Delle riunioni è redatto su apposito registro il relativo verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 23

Compiti della Giunta

La Giunta ha il compito di:

- a) proporre all'Assemblea la nomina del Presidente, dei Revisori contabili, del Revisore esterno, dei Probiviri;
- b) nominare tra i soci, su proposta del Presidente, fino a quattro Vice Presidenti chiamati ad assumere le deleghe e fino a quattro Consiglieri, incaricati di seguire determinate materie, che integreranno il Consiglio Direttivo di cui all'art. 25;
- c) nominare il Delegato provinciale per la Piccola Industria;
- d) nominare la Commissione per la designazione del Presidente dell'Associazione di cui all'art.24;
- e) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;
- f) determinare, con regolamento apposito, su proposta del Consiglio Direttivo, i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni e il loro eventuale raggruppamento;
- g) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito alla istituzione dei Distretti territoriali e alla nomina dei rispettivi Delegati di Distretto;
- h) decidere sui ricorsi presentati dalle imprese associate in relazione all'inquadramento nelle Sezioni;
- i) riesaminare le domande di adesione;
- j) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;

- k) stabilire la misura della tassa di iscrizione e dei contributi ordinari dovuti dai Soci, effettivi e aggregati, nonché le modalità di esazione;
- l) proporre all'Assemblea eventuali contributi speciali;
- m) deliberare sulla formazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- n) determinare l'organico del personale dell'Associazione;
- o) nominare il Direttore dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- p) approvare il Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro del personale;
- q) sottoporre alle Associate in Assemblea o mediante referendum, eventuali modifiche allo Statuto;
- r) adempiere a tutte le altre attribuzioni che ad essa siano deferite dal presente Statuto o dall'Assemblea;
- s) svolgere ogni azione per il conseguimento dei fini statutari e per l'attuazione delle direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- t) coadiuvare il Presidente nell'esplicazione del suo mandato.

ARTICOLO 24

Commissione per la designazione del Presidente

In occasione della elezione del Presidente la Giunta nomina, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, una Commissione di designazione, della quale non può far parte il Presidente in carica, composta di tre Membri, scelti tra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza all'interno dell'Associazione e che non intendano candidarsi.

Alla Commissione spetta il compito di esperire, in via riservata, una consultazione degli Associati, interpellando in ogni caso i rappresentanti delle articolazioni della associazione di cui all'articolo 10, allo scopo di individuare una o più candidature alla Presidenza che riscuotano il consenso della base associativa, e le candidature per la nomina dei membri elettivi della Giunta, secondo le disposizioni regolamentari stabilite in base alla lett. e) dell'art. 23.

La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse.

Sulla base della relazione della Commissione la Giunta individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea, dopo aver votato comunque le candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.

ARTICOLO 25

Consiglio Direttivo

Sono componenti del Direttivo il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Associazione, l'ex Presidente dell'Associazione che per ultimo ha rivestito l'incarico e che conservi la posizione di Socio, i Consiglieri incaricati, nominati dalla Giunta a norma dell'art. 23 lettera b), il Delegato per la Piccola Industria e il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno cinque membri.

In caso di urgenza o di assenza del Presidente, il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Vice Presidente più anziano.

Per la validità delle adunanze del Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti compreso il Presidente, il quale, in caso di sua assenza o di impedimento, può delegare a sostituirlo uno dei Vice Presidenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni possono partecipare, ove il Presidente lo ritenga opportuno, anche Presidenti di Sezione, Delegati di Distretto e legali rappresentanti di Aziende associate in qualità di esperti.

I membri del Consiglio Direttivo che per quattro sedute consecutive non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è notificata all'interessato tramite il Presidente.

Segretario del Direttivo è il Direttore dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, un componente del Direttivo medesimo chiamato a tale funzione dal Presidente.

ARTICOLO 26

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle domande di ammissione e sull'assegnazione alla relativa Sezione dei nuovi associati;
- b) curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni e nell'ambito delle direttive della Giunta;
- c) coadiuvare il Presidente nell'esplicazione del suo mandato;
- d) proporre alla Giunta norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;
- e) proporre alla Giunta i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni e il loro eventuale raggruppamento;
- f) proporre alla Giunta la istituzione dei Distretti territoriali o produttivi e la nomina dei rispettivi Delegati;
- g) adottare le sanzioni ex lettera e), f) e g) dell'art.8;
- h) decidere in merito alla partecipazione dell'Associazione a Società, Consorzi, Fondazioni ed Enti vari;
- i) determinare le norme interne per il funzionamento dell'Associazione;
- j) proporre alla Giunta la nomina del Direttore e decidere l'assunzione e il licenziamento del personale;
- k) stabilire la regolamentazione del rapporto di lavoro del personale;
- l) esaminare ogni altro argomento proposto dal Presidente;
- m) esercitare in caso di urgenza tutti i poteri della Giunta. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica della Giunta nella sua prima riunione.

ARTICOLO 27

Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, su proposta della Giunta, e dura in carica due anni.

Il Presidente può essere rieletto, ma non più di due volte consecutive, la terza volta consecutiva può essere eletto soltanto con la maggioranza qualificata dei due terzi del totale dei voti rappresentati.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio dinanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa di ogni grado e dinanzi la Corte Costituzionale, nominando e revocando avvocati e procuratori alle liti; di compromettere in arbitri, anche autorizzati a decidere secondo equità, e di transigere.

Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo; segue l'attività dell'Associazione, vigilando sul funzionamento della stessa; sovrintende inoltre alla amministrazione.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti alcune delle sue attribuzioni. Egli comunque si mantiene in stretto contatto con i Vice Presidenti ai fini della elaborazione collegiale delle direttive da seguire.

Il Presidente dell'Associazione è di diritto Presidente dell'Assemblea dei Soci, della Giunta e del Consiglio Direttivo e può partecipare a tutte le riunioni promosse nell'ambito statutario dell'Associazione.

Nel caso di assenza o temporaneo impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano. In caso di vacanza del Presidente, il Vice Presidente più anziano di carica lo sostituisce sino alla prima Assemblea ordinaria dei Soci, che deve provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.

I Vice Presidenti nominati dalla Giunta, scadono con il Presidente in carica all'atto della loro nomina e, in caso di sua cessazione per un motivo diverso dalla scadenza, con la nomina del successore.

I consiglieri incaricati nominati dalla Giunta, su proposta del Presidente, scadono con il Presidente in carica all'atto della loro nomina e, in caso di sua cessazione per un motivo diverso dalla scadenza, con la nomina del successore.

In ogni caso, sia i Vice Presidenti che i Consiglieri incaricati non possono durare in carica, consecutivamente, per più di otto anni.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un biennio.

Su designazione del Presidente, ciascun Vice Presidente può essere preposto ad uno dei settori di attività, nei quali si articola l'attività dell'Associazione. Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo, secondo lo schema e i contenuti approvati dall'Assemblea.

Nel caso in cui un Vice Presidente venga a mancare durante il biennio di carica, viene sostituito, su proposta del Presidente, con nomina della Giunta e rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.

ARTICOLO 28

Comitato di Presidenza

Il Presidente e i Vice Presidenti compongono il Comitato di Presidenza, insieme al Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e al Delegato per la Piccola Industria.

In caso di somma urgenza, il Comitato di Presidenza potrà esercitare i poteri attribuiti al Consiglio Direttivo e alla Giunta. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica della Giunta nella sua prima riunione da convocarsi al più presto.

Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario consultarlo, o ne facciano richiesta almeno due Vice Presidenti.

ARTICOLO 29

Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea di ogni quadriennio nomina, su proposta della Giunta, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, tre Revisori contabili effettivi e due supplenti e un Revisore esterno, i quali durano in carica due anni e possono essere rieletti. Almeno un Revisore contabile effettivo e il Revisore esterno devono avere la qualifica di Revisore Ufficiale.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

Il Collegio vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

I Revisori contabili partecipano di diritto con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo subentra il Revisore contabile supplente più anziano di età.

ARTICOLO 30

Probiviri

L'Assemblea di ogni quadriennio, su proposta della Giunta, elegge a scrutinio segreto sei Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e possono essere rinominati. Possono essere nominati probiviri anche persone che non abbiano diretta responsabilità di impresa.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di quattro preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i sei Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Lucca che provvederà alla scelta, sempre tra i sei Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo il ricorso ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.8, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i sei Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Pertanto, anche in assenza di controversia, ciascun singolo associato può sottoporre ai Probiviri ogni questione sulla interpretazione del presente statuto.

I Probiviri partecipano, di diritto e con parere consultivo, alle riunioni di Giunta e di Assemblea.

ARTICOLO 31

Disposizioni generali sulle cariche

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e devono essere ricoperte in coerenza con gli indirizzi generali dell'Associazione e in stretto contatto con gli Organi e gli Uffici dell'Associazione stessa e, per quanto

riguarda incarichi esterni, riferendo sempre nel merito delle riunioni svoltesi e dei lavori svoltisi nei consessi esterni.

Tutte le cariche associative, con le uniche eccezioni dei Revisori contabili, del Revisore esterno e dei Proviviri, sono riservate ai rappresentanti di imprese inquadrare come Soci effettivi dell'Associazione e in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Per rappresentanti si intendono: i titolari, i legali rappresentanti o loro delegati formalmente designati e scelti tra i procuratori generali *ad negotia* che siano Membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, per delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa, muniti di una procura *ad negotia* per settori fondamentali dell'attività aziendale.

Sono per tutti cause di ineleggibilità e di decadenza quelle previste dall'art. 2382 del Codice Civile per gli amministratori di Società.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica fino a quanto vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e degli Organi dell'Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

ARTICOLO 32

Direzione e personale dell'Associazione

Il Direttore dirige gli Uffici dell'Associazione e risponde del loro buon andamento in sede e fuori sede. Egli è Capo del personale dell'Associazione e, come tale, ne propone agli Organi competenti l'assunzione e il licenziamento, in quanto responsabile dell'attività del personale dipendente, il quale è soggetto ai vincoli di collaborazione, disciplina e subordinazione richiesti dai compiti a ciascuno affidati.

Il personale dell'Associazione non può esplicare alcun altro incarico senza che ne sia stato espressamente autorizzato.

Il Direttore coadiuva il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni adottate dagli Organi statutari; egli assiste le varie Sezioni di categoria, i Gruppi in seno ad esse costituiti, il Gruppo Giovani Imprenditori e gli Organi statutari nell'espletamento delle loro funzioni allo scopo di proporre in ogni sede quelle soluzioni e quei provvedimenti che ritenga utili per il conseguimento degli scopi statutari. Interviene, in veste di Segretario, a tutte le riunioni direttamente o, ad esclusione di quelle degli organi elencati dall'art. 14, tramite il personale dell'Associazione.

Al Direttore compete una procura generale per sottoscrivere, nell'ambito delle linee generali stabilite dagli organismi competenti, accordi sindacali, contratti e altre intese, nonché atti o documenti amministrativi e fiscali.

Specifiche procure possono essere assegnate ai Funzionari in via generale o di volta in volta.

Il Direttore prepara annualmente gli elementi per il conto consuntivo e il bilancio preventivo e provvede anche all'amministrazione delle entrate e delle spese e del Fondo comune in relazione alle risultanze del bilancio, firmando col Presidente gli ordinativi di incasso e di pagamento.

TITOLO V - FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE - BILANCI

ARTICOLO 33

Il Fondo comune è costituito:

a) dalla tassa di iscrizione corrisposta dai Soci al momento della loro ammissione e dai contributi sociali dovuti ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

- b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;

d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dall'eventuale devoluzione dei beni fatta a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione.

Il Fondo comune, con ogni suo incremento e accessione, è indivisibile tra i Soci; in caso di cessazione del rapporto associativo, dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

Non possono, in nessun caso, essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 34

La Giunta stabilisce le direttive per gli investimenti di capitali e in genere per la gestione economica e finanziaria del Fondo comune.

ARTICOLO 35

Ogni anno deve essere compilato il bilancio preventivo e il conto consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea ordinaria insieme alle relazioni della Giunta, del Collegio dei Revisori contabili e del Revisore esterno. La Giunta dovrà presentare il conto consuntivo al Collegio dei Revisori contabili e al Revisore esterno almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Il conto consuntivo approvato sarà trasmesso a Confindustria, come previsto dallo specifico regolamento confederale.

TITOLO VI - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE NORMA DI RINVIO

ARTICOLO 36

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti o rappresentati sempreché questi rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutte le aziende associate.

In casi particolari la Giunta può sottoporre alle associate, mediante referendum fra le stesse, da effettuare nelle forme stabilite dal regolamento, le modificazioni dello Statuto, da approvare sempre con la maggioranza di cui al comma precedente.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 37

Lo scioglimento deve essere deliberato da una Assemblea appositamente convocata con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati sempreché questi rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutte le aziende associate. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi.

In caso di scioglimento le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 38

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Codice etico adottato da Confindustria

Dinanzi alla sempre più ampia affermazione nella società dei valori della libera iniziativa ed alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato e della proprietà privata, il sistema confederale si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l'obiettivo di continuare a contribuire al processo di sviluppo dell'economia italiana ed alla crescita civile del Paese. In questo quadro, la Confindustria ritiene elemento sostanziale di tutto il sistema il dovere di:

- preservare ed accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
- contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglioramento del sistema - Paese.

La Confindustria si impegna e per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti:

- le Associazioni;
- gli imprenditori associati;
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni;

ad attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità ed a sviluppare le azioni coerenti.

Tutto il Sistema, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici confederali, dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria e del Sistema, presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica amministrazione.

La eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsì, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

Il processo con cui tali obiettivi possono essere raggiunti è necessariamente bidirezionale. Il sistema rappresentativo fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibili gli alti standard di comportamento richiesti e le Associazioni si impegnano a recepirle nei propri statuti e ad adottare comportamenti conseguenti.

Associati

Nel far parte del Sistema confederale, gli imprenditori si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intera imprenditoria e sul Sistema confederale. Essi pertanto si impegnano:

a) come imprenditori

- ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;
- a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
- ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
- a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica amministrazione e con i partiti politici;
- a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;

b) come associati

- a partecipare alla vita associativa;
- a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e dell'Associazione;
- ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali; a comunicare preventivamente alle Associazioni del Sistema altre diverse adesioni;
- a rispettare le direttive che l'Associazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
- ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Vertici associativi

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.

I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.

I nominati si impegnano a:

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il Sistema confederale ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, azzerando le personali opzioni politiche nel corso dell'incarico;
- seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del Sistema verso il mondo esterno;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settori di appartenenza;
- mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'Imprenditoria e dell'Associazione:

Rappresentanti esterni

Vengono scelti tra gli associati, secondo criteri di competenza ed indipendenza, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

Le Associazioni si impegnano ad informare la Confindustria sulle loro rappresentanze in enti esterni.

I rappresentanti si impegnano:

- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente designato e degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che le Associazioni sono tenute a fornire;
- alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
- ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi;
- a rimettere il loro mandato ogni qual volta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di un partecipazione continuativa o comunque su richiesta delle Associazioni;
- ad informare e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'ente in cui si è stati designati.

Per la verifica e l'applicazione delle norme comportamentali sopra indicate è demandato ai Collegi dei Probiviri - che saranno costituiti oltre che da Confindustria anche da tutte le Associazioni aderenti - il compito di fornire un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo personale e professionale degli imprenditori che: chiedano di aderire all'Associazione; siano candidati agli incarichi associativi; o vengano proposti per gli incarichi esterni.

Il Collegio dei Probiviri sarà eletto con voto segreto dall'Assemblea e non cooptato, in un momento diverso dalla elezione del Presidente (un anno prima).

A livello centrale, tale organismo può essere adito in seconda istanza da tutti i soggetti interessati a livello locale o categoriale, o agire di proprio impulso.

Carta dei valori associativi

Parte Prima

LA CARTA DEI VALORI COME PERCORSO

1. Produrre valore attraverso i valori

Confindustria ritiene di darsi una Carta dei Valori perché è consapevole di essere cresciuta molto per numero e per tipologia di associati e di essere destinata a crescere ancora.

La crescita porta con sé arricchimento e forza e richiede integrazione e compattezza.

Confindustria attraverso la Rappresentanza degli interessi, attraverso i Servizi e anche tramite l'Identità collettiva che esprime, richiama implicitamente alcuni fondamentali valori condivisi che producono valore aggiunto associativo e che sono il motivo dello stare insieme.

La Carta dei Valori di Confindustria ha molteplici obiettivi:

- serve ad esplicitare i valori condivisi;
- è un documento che ha come riferimento il sistema confederale nel suo insieme;
- intende affiancare Statuto e Codice Etico;
- mutua i valori dell'impresa e li declina all'interno di un sistema associativo complesso;
- sceglie tra i tanti valori possibili quelli che possono accompagnare l'associazione nel medio-lungo periodo più che nell'immediato;
- viene costruita attraverso un metodo di confronto condiviso e tale da far emergere la catena del valore dell'essere associati.

Come l'azienda mira a sviluppare una catena del valore aziendale, così l'associazionismo d'impresa può sviluppare una catena del valore associativo.

2. Affrontare l'allargamento delle componenti

Negli ultimi anni sono cadute molte barriere, molte sovrastrutture presenti per molti anni nei mercati italiani della produzione e degli scambi. Questa rinnovata libertà ha fatto confluire in Confindustria imprese con culture diverse e tradizioni diverse.

Questo processo di allargamento è un segnale evidente della forza di attrazione di Confindustria che genera, contemporaneamente, la necessità di guidare l'espansione delle componenti medesime.

Oggi sono presenti nel sistema:

- imprese di piccola e grande dimensione;
- soggetti provenienti dal mondo del terziario innovativo, che sono espressione di un processo di affiancamento all'industria o che addirittura risultano essere frutto dei processi di ristrutturazione e di esternalizzazione da parte delle imprese;
- soggetti che tradizionalmente si collocano a valle del sistema produttivo, ma che intendono assumere un approccio e un'identità di tipo "industriale" nel loro modo di operare (è il caso ad esempio del turismo);
- soggetti di rete (precedentemente pubblici) che hanno intrapreso la strada della graduale liberalizzazione e privatizzazione, con la conseguenza di dover assumere via via comportamenti aziendali e di mercato (è il caso dell'ENI, della Telecom, delle FS).

Ciò che accomuna lo stare insieme di tali soggetti, pur diversi nella loro origine, è la loro natura di impresa, come struttura organizzata che produce valore.

L'aquila confederale, il marchio in cui si riconoscono le imprese di Confindustria, costituisce il simbolo dell'Identità comune e opera come richiamo unificante per tutti gli associati, qualunque sia la loro provenienza.

La Carta dei Valori rappresenta il Minimo Comune Denominatore in termini di valori che lega le componenti sotto un'unica identità che dà una risposta all'allargamento della base associativa.

3. Riconoscere la forza delle differenze

Dalla differenza delle imprese che si riconoscono nei valori comuni simboleggiati dall'aquila confederale proviene la forza di Confindustria, come ricchezza di sistema. Tra le imprese esistono molte differenze. Non c'è solamente la diversità legata alla grande e alla piccola dimensione, alla collocazione al Nord o al Sud. E' soprattutto ciò che avviene "dentro" il ciclo produttivo a differenziare le aziende:

- la tipologia di prodotto: beni o servizi; beni durevoli, semidurevoli, strumentali; finali o intermedi; di marca o non di marca;
- il tipo di mercato: globale, nazionale, locale;
- la tecnologia adottata: alta tecnologia, media tecnologia, bassa tecnologia;
- l'organizzazione aziendale scelta: accentrata, decentrata, a rete;
- la forma proprietaria: familiare o azionaria;
- il radicamento territoriale: collocazione all'interno di un distretto oppure isolati.

Riconoscere e accettare le differenze è la forza alla base di Confindustria.

Ogni differenza, che non è contrapposizione, è infatti portatrice di un valore utile al sistema di impresa così come al sistema associativo ed è una risorsa per "fare sistema".

4. Promuovere costantemente l'integrazione

L'articolazione delle componenti associative porta con sé le tante possibili convergenze che disegnano un percorso evoluto d'integrazione.

Integrare mondi diversi, ma accomunati da un'"anima industriale" comune, rappresenta un processo costante e un valore da perseguire giorno per giorno.

All'interno delle imprese assistiamo alla crescita di quei fattori che tendono a ridurre le distanze, ad accentuare le interdipendenze e ad accomunare i concreti comportamenti d'impresa indipendentemente dal settore e dalla dimensione:

- la progressiva esternalizzazione di parti della propria catena del valore;
- la crescente integrazione della catena fornitore/cliente;
- la diffusione dei sistemi di impresa a rete;
- la crescente incorporazione nel prodotto di fattori immateriali;
- la sempre maggiore interdipendenza tra imprese e sistema esterno;
- la continua combinazione in tutte le imprese dell'economia di scala con l'economia di scopo.

Come le imprese si integrano per rafforzarsi nel mercato, anche il sistema associativo deve trovare forza nell'integrazione, nella ricerca di scopi comuni, nell'Identità associativa.

5. Accompagnare gli interessi verso i valori

La costruzione di una comune Carta dei Valori costituisce un processo di convergenza per definire i valori comuni.

E' più facile riconoscere gli interessi propri o del proprio settore che non quelli comuni all'intero sistema di rappresentanza.

La Carta dei Valori ha lo scopo di "accompagnare" gli interessi verso i valori comuni: sfruttando la forza che deriva da ciò che distingue e contemporaneamente la forza che proviene da ciò che unisce si può far crescere ulteriormente il comune Patto Associativo che oggi lega le imprese di Confindustria.

La Carta dei Valori testimonia della volontà di stare insieme, sulla base di valori comuni, al di là delle differenze e nella trasparenza di regole comunemente condivise, "accompagnando" la grande massa di interessi specifici verso valori generali.

La costruzione di una Carta dei Valori crea un'occasione per ricominciare a tessere uno sviluppo associativo evoluto per il secolo che viene.

Parte Seconda

LA CARTA DEI VALORI COME PRODOTTO

1. I criteri di scelta

Costruire un insieme di valori comuni richiede di precisare qualità e livello dei medesimi, per non cadere nella banalità del generico da un lato o del troppo specifico dall'altro.

I valori considerati sono definibili come:

- ciò che viene condiviso dagli associati;
- ciò che determina le ragioni del loro "stare insieme";
- ciò che legittima i comportamenti degli associati;
- ciò che orienta concretamente le scelte dell'Organizzazione;
- ciò che consente il perseguimento degli scopi associativi;
- ciò che dà continuità all'Organizzazione.

L'insieme dei valori può essere definito come il nucleo dell'Identità associativa.

La Carta fa riferimento a:

- valori di tutto il sistema confederale e non di specifiche parti o componenti di esso;
- valori di impresa e non dell'imprenditore, visto che il sistema confederale associa imprese;
- valori "intermedi": nè troppo generali nè troppo specifici, atti a disegnare un Minimo Comune Denominatore Valoriale;
- valori di scenario, in una prospettiva di 5-10 anni, poichè la processualità della costruzione della Carta dei Valori non può che essere attivata con riferimento a trend evolutivi di tipo medio-lungo;
- valori interni e valori esterni al sistema confederale.

2. Anima Industriale e Anima Associativa

I valori sono stati suddivisi in due gruppi: quelli relativi all'Anima Industriale e quelli relativi all'Anima Associativa.

La prima categoria comprende i valori tipici dell'azienda industriale, intesa nel senso originario del "produttore di beni", integrato dalle logiche attuali, sino all'imprenditore dei servizi di mercato.

Essa perciò unisce trasversalmente gli associati al sistema confederale, unificandoli di fatto, all'insegna dei processi evoluti di produzione, indipendentemente dal settore di appartenenza o dalle dimensioni d'impresa o dalla tipologia proprietaria.

La seconda categoria comprende i valori tipici dell'associazione di imprese, intesa nel senso consolidato di soggetto collettivo, il quale offre Identità, Rappresentanza, Servizi, in tutte le forme più evolute e sofisticate.

I valori della prima categoria vengono assunti nella Carta dei Valori, in quanto distintivi dell'Identità d'impresa, ma mutuati all'interno del sistema associativo.

I valori della seconda categoria vengono incorporati nella Carta dei Valori, in quanto distintivi dell'Identità associativa (e, in quanto tali, si aggiungono ai precedenti).

Entrambe le tipologie dei valori entrano a formare la "catena del valore associativo" del sistema confederale.

3. Dieci valori per svilupparsi

L'ANIMA INDUSTRIALE

COSTTUISCE UN INSIEME DI VALORI DA RECUPERARE ATTRAVERSO IL PERSEGUIMENTO DI ALCUNI SPECIFICI VALORI RICONOSCIUTI DALLE IMPRESE DI CONFINDUSTRIA

1. L'IMPRENDITORIALITA' è un valore

Al centro del sistema associativo è l'impresa e ciò che accomuna il sistema è il fare impresa.

Il sistema associativo rappresenta l'impresa che prevale sull'imprenditore: al centro del sistema è l'impresa

con la quale l'imprenditore si identifica nelle vicende e negli scopi.

Nel sistema associativo si riconoscono tutte quelle imprese che attraverso processi di trasformazione producono valore: l'identità non è data dalla produzione di beni o servizi ma dalla titolarità di una gestione che produce valore attraverso qualità dei processi.

Perseguire, sostenere, diffondere, far crescere la cultura d'impresa è un valore per il sistema associativo, sia verso l'interno sia verso l'esterno.

Il sistema associativo assume come valore sviluppare competenze e comportamenti finalizzati a concretizzare questa cultura d'impresa sia tra gli associati che sull'esterno.

2. La CONTINUITA' è un valore

L'impresa ha come scopo e valore fondamentale la sua continuità nel tempo, perseguibile solo andando oltre la logica del risultato immediato per raggiungere la più efficace stabilità e continuità del risultato stesso.

L'impresa ha per valore lo sviluppo inteso come crescita qualitativa e non necessariamente solo quantitativa del valore dell'impresa.

Il sistema associativo persegue contemporaneamente due scopi: il risultato e l'accrescimento del valore dell'impresa.

Il sistema associativo assume come valore la scelta di quelle soluzioni ed azioni che favoriscono continuità di risultati nel tempo ed accrescimento del patrimonio del sistema delle imprese.

3. Il MERCATO è un valore

L'impresa sceglie il libero mercato come l'ambiente più favorevole per ottenere una vera e reale continuità; il mercato va regolato solo per evitare distorsioni.

Per converso in un libero mercato sono legittimate solo le imprese competitive, in grado cioè di produrre un progressivo sviluppo con un ottimale impiego di risorse.

Il sistema associativo assume come valore di difendere proteggere e sviluppare sia il mercato come luogo di confronto sia la legittimità delle imprese competitive.

4. Il **SISTEMA D'IMPRESA** è un valore

Il sistema industriale vive, prospera e si sviluppa nel sistema esterno con particolare riferimento all'Unione Europea. Fare sistema tra le imprese è sempre più una necessità oltre che un'opportunità poiché la competizione richiede di allungare la catena del valore creando sempre più ampi e trasversali collegamenti. Il sistema associativo assume come valore l'interdipendenza tra sistema industriale e sistema esterno come generatrice di valore. Il sistema opera su tutte le variabili di questa interdipendenza. Il sistema associativo assume come valori sia il fare sistema tra le imprese che il fare sistema tra imprese e contesto esterno.

5. Essere nel **TERRITORIO** e nel **SETTORE** è un valore

L'impresa è forte e competitiva se è in grado di confrontarsi e di competere nel proprio settore di business ma anche se è fortemente radicata nel territorio, sia dal punto di vista culturale che operativo. Il sistema associativo assume come valore lo sviluppo delle condizioni della competitività lungo due assi: quella del settore e quella del territorio.

L'ANIMA ASSOCIATIVA

SI BASA SU UN INSIEME DI PRINCIPI E PUNTI DI RIFERIMENTO COMUNI DA RECUPERARE ATTRAVERSO IL PERSEGUIMENTO DEGLI SPECIFICI VALORI.

6. Il **RICONOSCERSI** nel sistema confederale è un valore

Gli imprenditori associati attribuiscono valore al riconoscersi in un logo (l'aquila confederale) che esprime la forza comune capace di ascoltare e di farsi ascoltare sia all'esterno che all'interno e che genera l'orgoglio di essere associati sotto una stessa bandiera. Il sistema associativo assume come valore la partecipazione degli imprenditori associati in quanto protagonisti, prima che destinatari, delle scelte del sistema stesso. Riconoscersi e partecipare è il modo di stare insieme condividendo gli stessi valori d'impresa e di associazione.

7. La **DIFFERENZA** tra gli aderenti è un valore

Esistono molte e crescenti differenze tra le imprese: differenza non vuol dire contrapposizione ma specificità e focalizzazione. Il sistema associativo ritiene che le differenze sono una fonte di ricchezza per il sistema, del quale rafforzano l'autorevolezza e la rappresentatività: accettare di riconoscere le differenze è un valore. Il sistema associativo assume come valore il pieno rispetto, riconoscimento ed apprezzamento delle differenze.

8. La **PARI DIGNITA'** è un valore


Le imprese rappresentate, indipendentemente da tipologia, dimensione, etc., sono riconosciute come diverse ma pari. Le imprese, infatti, possono essere diverse per quanto attiene agli interessi parziali e di breve ma sono pari nella ricerca di scopi comuni, di sinergie di sistema, di riconoscimento di valori. Per questo il sistema associativo assume come valore la tutela degli interessi attraverso decisioni ed azioni che puntano a realizzare il valore dello sviluppo.

9. La **LEADERSHIP** associativa è un valore

Il sistema associativo esprime leadership percependo i cambiamenti ed agendo prima degli altri, in modo forte e credibile. Il sistema associativo assume come valore la capacità di proporre, non solo agli associati ma a tutti i protagonisti dello sviluppo, percorsi ottimali che siano possibili oltre che desiderabili.

10. L'**INDIPENDENZA** è un valore

Il sistema associativo esercita la propria funzione e persegue i propri scopi senza accettare interferenze, in completa autonomia. Il sistema associativo assume come valore la propria indipendenza culturale ed operativa rispetto sia al mondo esterno, politico, istituzionale, governativo sia all'interno nei confronti di imprese o settori portatrici di interessi specifici.



**Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori
della Provincia Di Lucca**

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art.1 - Costituzione

Nell'ambito dell'Associazione degli Industriali della provincia di Lucca e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 12 dello Statuto dell'Associazione medesima. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Art. 2 - Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto dell'Associazione degli Industriali della provincia di Lucca, persegue i seguenti scopi:

- sviluppare nei Giovani Imprenditori la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione degli Industriali della provincia di Lucca e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori.

Art. 3 – Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato al Gruppo Giovani;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività dell'Associazione degli Industriali della provincia di Lucca e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole problematiche;
- promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola e dell'Università;
- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria, adottati dalla componente organizzativa.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza all'Associazione degli Industriali della provincia di Lucca

**TITOLO SECONDO
COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI**

Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Possono far parte del Gruppo, gli imprenditori le cui aziende siano iscritte all'Associazione degli Industriali della provincia di Lucca, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Con gli stessi limiti di età, possono far parte del Gruppo:

- i figli degli imprenditori o soci di imprese associate, purché siano partecipi o a conoscenza dell'attività aziendale;
- dirigenti che occupano un comprovato ruolo di gestione in aziende iscritte all'Associazione degli Industriali della provincia di Lucca ed il cui titolare o legale rappresentante abbia espresso per iscritto, su carta intestata dell'azienda, il proprio benessere e le funzioni svolte dall'interessato.

Ai fini di uno sviluppo associativo del Gruppo, è possibile l'adesione di Giovani Imprenditori, non iscritti all'Associazione degli Industriali della provincia di Lucca, a patto che s'impegnino a regolarizzare la posizione della propria Azienda, mediante l'iscrizione all'Associazione, entro sei mesi. Fino a che non sarà perfettamente inquadrato, il Giovane Imprenditore iscritto, non potrà candidarsi a nessuna carica, né avrà diritto ad alcun voto in Assemblea.

Art. 6 – Modalità di ammissione

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente. Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Proviviri dell'Associazione degli Industriali della provincia di Lucca

Art. 7 – Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- per espulsione deliberata dai proviviri dell'Associazione degli Industriali della provincia di Lucca su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti contrastanti con il presente regolamento, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

**TITOLO TERZO
ORGANI**

Art. 8 – Elencazione

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vicepresidenti

Sezione I – ASSEMBLEA

Art. 9 – Convocazione e validità

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno trenta giorni mediante comunicazione scritta - anche via fax o posta elettronica - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Nella riunione in cui si procede al rinnovo delle cariche la convocazione dovrà essere trasmessa con preavviso di almeno 50 giorni con le modalità sopra riportate e con le indicazioni per la presentazione delle candidature.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti e che abbiano maturato almeno sei mesi di iscrizione al Gruppo.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.

Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

Art. 10 - Attribuzioni

Spetta all'Assemblea :

- a) Indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del gruppo;
- b) Determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente.
- c) Eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Gruppo.
- d) Integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo.
- e) Approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche.
- f) Decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi dell'Associazione degli Industriali della provincia di Lucca
- g) Deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal primo comma dell'articolo 9.

Art. 11 - Modalità di votazione

Ogni socio, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto che non può essere delegato.

I soci che sono iscritti da meno di sei mesi non avranno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere e) e f) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da un minimo di quattro a un massimo di sedici membri eletti dall'Assemblea, compresi i Vice Presidenti.

I Consiglieri durano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di tre mandati consecutivi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l'ultimo Past President del Gruppo in qualità di invitato.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, in qualità di ospiti senza diritto di voto, altri iscritti al Gruppo ed esperti.

Art. 13 – Modalità di candidatura

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto, tramite la Segreteria del Gruppo, anche via fax o posta elettronica accettata almeno 20 giorni prima della Assemblea, alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri, che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 18.

La Segreteria provvederà a comunicare anche via fax o posta elettronica, a tutti gli iscritti, i nomi delle candidature pervenute, entro 5 giorni dalla data dell'Assemblea.

Sono eleggibili gli iscritti al Gruppo aventi almeno sei mesi di anzianità alla data dell'Assemblea e che abbiano dirette responsabilità di gestione nell'Azienda di provenienza e svolgano la propria attività prevalente nell'ambito dell'Azienda medesima.

Nel caso in cui nel termine prescritto non pervenisse alcuna candidatura oppure quelle pervenute non raggiungessero il numero minimo di cui al precedente articolo, il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea a formulare, seduta stante, nuove candidature, a completamento del numero minimo di cui sopra.

Art. 14 – Norme per l'elezione del Consiglio

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati effettuato dai soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

Art. 15 - Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese e comunque almeno 6 volte l'anno, mediante avviso scritto - anche via fax o posta elettronica accettata - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non è delegabile.

Art. 16 – Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo.
- b) Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo.
- c) Nominare e revocare i Vicepresidenti, da un minimo di uno ad un massimo di quattro, su proposta del Presidente del Gruppo.
- d) Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori.
- e) Istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo.
- f) Nominare su proposta del Presidente, fra i membri del Consiglio Direttivo, Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso.
- g) Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art. 5.
- h) Deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo.
- i) Deferire un socio al Collegio dei Proviviri dell'Associazione.

l) Nominare la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui all'art. 18.

Art. 17 – Dimissioni e decadenza

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera d) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

Art. 18 – Commissione Elettorale e Verifica Poteri

La Commissione elettorale e Verifica Poteri è composta da tre soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea. La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti :

- ricevere le candidature per la carica di Presidente e del Consiglio Direttivo ed accertare i requisiti dei candidati;
- verificare il diritto di voto degli iscritti;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Provvisori dell'Associazione degli Industriali della provincia di Lucca.

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

SEZIONE III - PRESIDENZA

Art. 19 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

Può candidarsi alla carica di Presidente:

- ogni iscritto al Gruppo avente almeno un anno di anzianità di iscrizione al Gruppo, alla data dell'Assemblea e in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento;
- che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione, comunque alla data di inizio del suo mandato;
- che abbia una effettiva responsabilità di gestione nell'azienda di appartenenza;
- che abbia partecipato attivamente alla vita associativa;
- che disponga del consenso sottoscritto di almeno il 15% degli aventi diritto al voto in Assemblea, risultante da documentazione da allegare al proprio programma.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea i candidati dovranno inviare, tramite la Segreteria del Gruppo, alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri la propria candidatura, corredata da relativo Programma.

Entro venti giorni prima della data dell'Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, anche via fax o posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto al voto. Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità tra candidati si ripete la votazione.

Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo.

La durata della carica è fissa e di norma non può essere posticipata.

L'eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il

tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a mesi sei.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

Un'ulteriore rielezione per un solo triennio potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità secondo l'età fino alla successiva Assemblea.

Art. 20 – Presidente

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza;
- rappresenta il Gruppo negli organi direttivi dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca;
- rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni all'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca;
- propone al Consiglio Direttivo le nomine dei Vice Presidenti e degli eventuali Consiglieri Incaricati;
- propone al Consiglio Direttivo quanto previsto dai punti c), d), f), dell'art. 16;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- propone, in qualità di Presidente uscente, all'Assemblea, il numero dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere, secondo quanto previsto dal punto b) dell'art.10;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predispone la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti;

Art. 21 - Vice Presidenti

I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente.

Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

I Vicepresidenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 22 - Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i Componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

TITOLO QUARTO **GESTIONE**

Art. 23 – Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo provvede l'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali.

Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

TITOLO QUINTO **DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE**

Art. 24 - Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 10, lettera f, e dall'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 25 – Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dal terzo comma dell'articolo 11, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica della Giunta dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca.

Art. 26 – Rinvio allo Statuto dell'Associazione e controversie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Proviviri dell'Associazione.

Art. 27 – Disposizione transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte della Giunta dell'Associazione degli Industriali della provincia di Lucca.

Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.

Regolamento Sezione edili

Premessa

La Sezione edili è l'organismo, interno all'Associazione degli industriali, a cui vengono assegnate le imprese edili e affini all'edilizia iscritte all'Associazione medesima. Il presente Regolamento, definito con riferimento all'accordo ANCE - Confindustria 25 marzo 1992, approvato dall'Assemblea delle imprese della Sezione e sottoposto alla ratifica degli organi deliberanti dell'Associazione degli industriali, regola le funzioni e l'organizzazione della Sezione stessa.

Funzioni

1. La Sezione edili, nell'ambito dei suoi organi, valuta, discute e definisce le questioni ed i problemi riguardanti la categoria e, d'intesa con gli organi dell'Associazione degli industriali, quelli riguardanti l'assetto del territorio, l'urbanistica, le infrastrutture e la politica industriale.
2. Gli organi della Sezione edili, d'intesa con quelli dell'Associazione degli industriali, stipulano contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria e nominano propri rappresentanti negli organismi derivanti dalla contrattazione collettiva di settore.

Organizzazione

- 3.1. Sono organi della sezione edili: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente, il o i Vicepresidenti.
- 3.2. Per l'eleggibilità, le sostituzioni, la durata e la decadenza dalle cariche valgono i criteri dello Statuto dell'Associazione degli industriali, a cui si rinvia.
- 3.3. E' istituita una Presidenza onoraria di norma nella persona del Presidente decorso; il Presidente onorario partecipa alle riunioni di tutti gli organi della Sezione.
- 4.1. Partecipano all'Assemblea della Sezione tutte le imprese edili iscritte alla Associazione degli industriali che siano in regola con gli adempimenti e le contribuzioni associative, provinciali e nazionali.
- 4.2. L'Assemblea si riunisce di norma ogni due anni e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia convocata dal Presidente.
- 4.3. Il calcolo dei voti spettanti a ciascun associato segue le regole dello Statuto dell'Associazione degli industriali.
- 4.4. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti associati con un numero di voti che rappresentino la maggioranza del numero totale dei voti spettanti agli associati stessi.
- 4.5. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati nella riunione.
- 4.6. L'Assemblea elegge, a maggioranza semplice, il Presidente della Sezione edili su proposta del Consiglio direttivo uscente mediante scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea non decida di procedere al voto diversamente; allo stesso modo l'Assemblea elegge il rappresentante aggiuntivo nella Giunta dell'Associazione industriali di competenza della Sezione.
- 4.7. Quindi, su proposta del Presidente, che tenga conto delle 3 zone in cui si suddivide la Provincia e cioè: la Piana, la Media e l'Alta valle del Serchio e la Versilia e delle tipologie fondamentali del settore e cioè edilizia e strade, l'Assemblea, con gli stessi criteri di cui sopra, provvede all'elezione del Consiglio direttivo in numero da 6 a 8 componenti.
- 4.8. Sono membri di diritto del Consiglio direttivo: l'eletto a rappresentante aggiuntivo nella Giunta dell'Associazione industriali; i Presidenti della Cassa edile lucchese, della Scuola edile e del CPT Lucca; il Presidente del Consorzio Serchio 2000.
- 5.1. Il Consiglio direttivo eletto come sopra dura in carica 2 anni, e può essere confermato.
- 5.2. Esso collabora con il Presidente della Sezione nella gestione della Sezione stessa e nella decisione dei problemi di competenza o di interesse della medesima.
- 5.3. Le riunioni del Consiglio sono informali e sono valide se è presente un numero di partecipanti pari alla metà più uno dei componenti compreso il Presidente o un Vice Presidente, che le presiede.
- 5.4. I membri del Consiglio che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni possono essere dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio e da questo viene notificata all'interessato tramite il Presidente.
- 5.5. Il metodo di discussione è indirizzato al consenso, tuttavia qualora vi sia una votazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente che presiede la riunione.
- 5.6. In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più componenti eletti, il Consiglio direttivo può cooptare altri membri, muniti dei requisiti di cui al punto 3,2 purchè i componenti eletti siano sempre la maggioranza dei membri del Consiglio.
- 5.7. I membri cooptati durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.
- 6.1. Il Presidente rappresenta la Sezione in tutte le sedi associative, provinciali, regionali, nazionali, a meno che non voglia, compatibilmente con i relativi statuti, farsi sostituire da un Vice presidente o da un altro membro del Consiglio direttivo.
- 6.2. Il suo mandato è di 4 anni e può essere rinnovato secondo i criteri dello Statuto dell'Associazione degli industriali.
- 6.3. Egli convoca l'Assemblea ed il Consiglio direttivo fissando l'ordine del giorno ed i termini della discussione.
- 6.4. Il Presidente designa uno o due Vice Presidenti, all'interno del Consiglio direttivo, assegnando eventuali incarichi funzionali.
- 6.5. Egli, sentito se possibile il Consiglio direttivo e tenendo conto di un criterio di avvicendamento, definisce le intese con l'Associazione degli industriali, per le nomine di competenza della Sezione.
- 6.6. Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio direttivo, occasionalmente o permanentemente, imprenditori o tecnici estranei al Consiglio stesso, la cui partecipazione sia utile in generale o in relazione ai temi in discussione.
- 7.1. Il o i Vice Presidenti designati dal Presidente lo sostituiscono, in quanto possibile, in tutte le incombenze in caso di assenza o di impedimento, provvisorio o permanente, secondo un criterio di delega, generale o speciale.
- 7.2. La delega nei confronti di un Vice presidente può essere generale e permanente e, in tal caso, questo assume la qualifica di vicario.
- 8.1. Delegato ai problemi sindacali è l'imprenditore, incaricato dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, di seguire direttamente le questioni sindacali, partecipando alle trattative condotte dai funzionari dell'Associazione degli industriali.
- 8.2. In caso di contrattazioni generali il Delegato ai problemi sindacali, sentito il Consiglio direttivo ed il Presidente, può promuovere la costituzione di una Delegazione imprenditoriale, composta anche senza il rispetto dei criteri di cui al punto 3, che sarà posta sotto la sua guida.
- 8.3. Il Delegato sindacale, se non è membro del Consiglio direttivo è, di norma, invitato permanentemente alle riunioni del Consiglio direttivo.
- 9.1. Tutte le funzioni di segreteria e le mansioni operative fanno carico all'Associazione degli industriali.
- 9.2. Partecipa a tutte le riunioni della Sezione, nei suoi vari organi, il Direttore dell'Associazione degli industriali e/o un funzionario delegato.
- 10.1. Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti, salvo il rimborso eventualmente richiesto per spese effettivamente sostenute e documentate entro 30 giorni, semprechè, in caso di incarichi esterni, l'incaricato assolva l'onere di informazione, sullo svolgimento dell'incarico stesso, nei confronti degli organi della Sezione e nei confronti della struttura dell'Associazione degli industriali.
- 11.1. Le modifiche al presente Regolamento sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.
- 11.2. Esse entrano in vigore quando sia intervenuta ratifica da parte dell'Associazione degli industriali.
- 12.1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni dello Statuto dell'Associazione degli industriali, in quanto applicabili. Si richiamano integralmente le disposizioni contenute nel Codice etico emanato da Confindustria e quelle, specifiche per la categoria eventualmente fissate dall'ANCE.

Il Collegio dei probiviri costituito dall'Associazione degli industriali avrà competenza anche per le imprese edili a meno che, di comune accordo, non si convenga sull'opportunità di un apposito collegio.

Regole per il corretto utilizzo dei segni distintivi del sistema confederale

I principi regolamentari approvati dalla Giunta confederale dopo la riforma dello statuto, hanno affidato alle singole associazioni il compito di autorizzare i soci effettivi all'utilizzo dei segni distintivi del sistema confederale, con comunicazione successiva a Confindustria, fissando due principi fondamentali:

1. le imprese possono esporre emblema e logo solo sulla carta intestata o su altri supporti con la finalità esclusiva di esplicitare l'appartenenza dell'azienda al sistema confederale;

A titolo esemplificativo per "altri supporti" si intendono:

- targhe nei locali e uffici dell'azienda;
- biglietti da visita del legale rappresentante;
- totem o striscioni in occasione di manifestazioni fieristiche su stand espositivi;
- *brochure* di presentazione dell'azienda quando le informazioni riportate si limitano ad evidenziare l'attività svolta, i recapiti, i vertici e qualsiasi altra notizia che non attenga ai prodotti con relativi prezzi o offerte commerciali.

2. l'uso a fini commerciali e di *business* - sia direttamente che indirettamente - è assolutamente vietato.

A titolo esemplificativo è vietata l'esposizione dei segni distintivi su:

- cataloghi dei prodotti
- annunci pubblicitari
- inviti ad iniziative ed eventi organizzati solo per fini aziendali e che non hanno alcun legame con l'attività dell'Associazione di appartenenza.

Per i siti internet, l'utilizzo è possibile esclusivamente con le modalità sopra illustrate: pertanto tali segni potranno essere esposti sulla *home page* o sulle pagine dei siti in cui viene presentata l'azienda in modo generale con informazioni che non attengono all'attività commerciale (prodotti, prezzi, offerte commerciali ecc.).

Pertanto l'utilizzo di logo ed emblema è consentito nei limiti e con le modalità di cui sopra e l'emblema confederale, quando esposto, deve sempre essere seguito dalla dizione "aderente al sistema confederale" o "aderente all'Associazione Industriali".

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - COSTITUZIONE	pag.
Art. 2 - SCOPI	pag.

TITOLO II - SOCI

Art. 3 - PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA	pag.
Art. 4 - DOMANDE DI AMMISSIONE E ASSEGNAZIONE ALLA SEZIONE	pag.
Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI	pag.
Art. 6 - DOVERI DEI SOCI	pag.
Art. 7 - IMPEGNI ASSOCIATIVI	pag.
Art. 8 - SANZIONI	pag.
Art. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	pag.

TITOLO III – ARTICOLAZIONI INTERNE

Art. 10 -	pag.
Art. 11 - SEZIONI	pag.
Art. 12 - GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI	pag.
Art. 13 - PICCOLA INDUSTRIA	pag.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 -	pag.
Art. 15 - ASSEMBLEA	pag.
Art. 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	pag.
Art. 17 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	pag.
Art. 18 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	pag.
Art. 19 - LAVORI ASSEMBLEARI	pag.
Art. 20 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA	pag.
Art. 21 - GIUNTA	pag.
Art. 22 - RIUNIONI DELLA GIUNTA	pag.
Art. 23 - COMPITI DELLA GIUNTA	pag.
Art. 24 - COMMISSIONE PER LA DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE	pag.
Art. 25 - CONSIGLIO DIRETTIVO	pag.
Art. 26 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	pag.
Art. 27 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI	pag.
Art. 28 - COMITATO DI PRESIDENZA	pag.
Art. 29 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI	pag.
Art. 30 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI	pag.
Art. 31 - DISPOSIZIONI GENERALI DELLE CARICHE	pag.
Art. 32 - DIREZIONE E PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE	pag.

TITOLO V - FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE - BILANCI

Art. 33 -	pag.
Art. 34 -	pag.
Art. 35 -	pag.

TITOLO VI – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE NORMA DI RINVIO

Art. 36 -	pag.
Art. 37 -	pag.
Art. 38 -	pag.

Allegato 1: CODICE ETICO ADOTTATO DA CONFINDUSTRIA pag.

Allegato 2: CARTA DEI VALORI ASSOCIATIVI pag.

Allegato 3: REGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI	pag.
Allegato 4: REGOLAMENTO SEZIONE EDILI	pag.
Allegato 5: REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI DEL SISTEMA CONFEDERALE	pag.